

Comune di Oppeano

Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA ANNUA DEGLI INTERESSI SUI MANCATI O RITARDATI VERSAMENTI DI TRIBUTI

Ai sensi art. 1, comma 165, Legge 296/2006

Articolo Unico

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001, n. 3) e dagli artt. 52 e 59 del D. Lgs 446/1997, nonché dal vigente statuto comunale.
2. Il regolamento disciplina la determinazione la misura degli interessi moratori, applicabili ai recuperi e ai rimborsi dei tributi di competenza dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. L'entità degli stessi viene determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. In assenza del provvedimento di rettifica del presente regolamento è confermata la misura stabilita nel precedente esercizio.
5. Per l'anno 2007 gli interessi in discorso sono stabiliti nello 0,5% di differenza rispetto al tasso di interesse legale.
6. Tale percentuale trova applicazione anche ai rapporti di imposta pendenti alla data dell'1/01/2007, come stabilito dall'art. 1, comma 171, della Legge n. 296/2006.